



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 44 DEL 31-10-2017

OGGETTO: rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, arbitrariamente abbandonati da ignoti in Milianni – piazzola ecologica

IL SINDACO

Premesso che

- è stato segnalato abbandono di rifiuti speciali pericolosi, nel Territorio del Comune di Tusa, frazione Milianni, presso la piazzola ecologica;
- risulta necessario ed urgente provvedere alla bonifica del sito con la rimozione dei materiali da fare effettuare a ditta specializzata;
- che l'art. 192 del D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., così dispone:

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Ritenuto necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali di cui in premessa, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

Visto l'art 250 del D. Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. che così dispone:

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente.

Visto che stante la circostanza di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, è stato richiesto preventivo alla Ditta Nuova Pulisan Sud srl- Largo S.Lucia, 14 -98070 Castel di Lucio (ME);

Visto il preventivo di spesa, acquisito al prot. n° 10124 del 31/10/2017, della suddetta Ditta dell'importo complessivo di € 1.000,00;

DATO ATTO che l'intervento in argomento deve essere effettuato per circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio;

Considerato che risulta necessario ed opportuno procedere alla esecuzione dei predetti lavori senza indugio al fine di prevenire gravi problematiche sanitarie - ambientali.

Ritenuto sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito;

ORDINA

1) All'impresa Nuova Pulisan Sud srl con sede in Castel di Lucio (ME) Largo S. Lucia n° 14, la quale si è dichiarata disponibile, di eseguire la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, arbitrariamente abbandonati da ignoti, in Milianni - piazzola ecologica, compresa la redazione di piano di sicurezza, notifiche, smaltimento ed ogni altro onere per la bonifica del sito per l'importo complessivo di € 1.000,00 IVA inclusa.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.L.vo 626/94 e succ.mm.ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2) Agli Uffici competenti la regolarizzazione degli atti conseguenti alla presente ordinanza;

3) Impegnare la somma di cui ai servizi relativi alla presente ordinanza con successivo provvedimento;

AVVERTE CHE

Tutti i lavori di bonifica del sito, verranno effettuati con somme anticipate a carico del bilancio comunale, con rivalsa nei confronti dei responsabili dell'abbandono dei rifiuti, da individuare a cura degli organi competenti.


DISPONE

L'affissione della presente all'albo pretorio comunale, la notifica alla ditta incaricata e l'esibizione della stessa sui luoghi dell'intervento.

L'ufficio di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sulla regolare esecuzione dei lavori, di coadiuvare la ditta nella esecuzione, in relazione alla quale potrebbe essere necessario emanare ordinanza di chiusura temporanea della viabilità o comunque di sua regolamentazione, ed altresì di segnalare tempestivamente l'avvenuta ultimazione delle operazioni di bonifica al Comando Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 31-10-2017



IL SINDACO
Avv. Angela Tudisca